

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

E

L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito denominato 'Dipartimento') con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, 00186, C.F. n. 80188230587, rappresentata dal dott. Gianfranco Costanzo, Capo del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

E

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, (di seguito denominata 'Università') attraverso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 45, 40125, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Prof. Francesco Niccolò Moro, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi della delibera del Consiglio del Dipartimento dell'11 luglio 2025, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

di seguito denominati, se indicati singolarmente, come "Parte" e, se indicate congiuntamente, come "Parti"

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali”, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 19, prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia è *“la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023, reg. n. 2307”*;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” e, in particolare, all’articolo 3, comma a), attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra l’altro, *“le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, alla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono state conferite le deleghe di funzioni *“di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia, ...”*;
- con Statuto di Ateneo dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, all’art. 1, comma 3 stabilisce che compiti primari dell’Ateneo sono la ricerca e la didattica, attività inscindibili volte a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all’interazione tra le culture, nel rispetto delle libertà della scienza e dell’insegnamento;

CONSTATATO CHE

- come da rapporto ISTAT 31 marzo 2025, il declino demografico che interessa da anni l’Italia è caratterizzato da una diminuzione della natalità e della fecondità (con 1,18 figli per

donna), da un aumento della speranza di vita (83,4 anni) e da un significativo flusso migratorio (191mila emigrazioni per l'estero), e che la popolazione residente continua a diminuire, mentre la dimensione delle famiglie si riduce (2,2 componenti per famiglia);

- le attuali dinamiche demografiche, pertanto, proseguono la tendenza alla diminuzione delle nuove generazioni, causando uno squilibrio a favore di quelle più anziane e che non si ravvisano, al momento, segnali di una inversione di tendenza nel numero delle nascite nei prossimi anni (370mila nel 2024), anche considerando le ipotesi più favorevoli sulla propensione media delle coppie ad avere un figlio o ad averne uno in più;

- si osservano coppie con figli nel 29,2% dei casi e che esse, per molti anni, sono state non solo il modello prevalente di famiglia ma anche quello interessato dalla diminuzione più consistente; le coppie senza figli, stabili nel tempo, rappresentano invece un quinto del totale (poco più del 20%). Inoltre, una famiglia su 10, in leggero aumento nel corso degli anni, è di tipo monogenitore, e si tratta principalmente di madri sole (8,7%), ma sono evidenti anche casi di padri con figli (2,1%);

- la difficoltà di identificare le leve per un'inversione di tendenza demografica a medio-lungo periodo alberga nella natura multifattoriale stessa delle condizioni e delle scelte di natalità, e che, pertanto, è necessario comporre un quadro solido delle conoscenze scientifiche sulla demografia che supportino il decisore politico;

CONSIDERATO CHE

- il Dipartimento promuove e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, anche supportando i genitori con figli minorenni nell'assolvere il proprio ruolo, attraverso la valorizzazione e potenziamento delle proprie risorse, competenze e abilità nonché sostenendo interventi volti al rafforzamento dei diritti dei bambini e degli adolescenti;

- l'Università è una pubblica istituzione, centro primario di didattica e ricerca, che ha come proprio compito quello di elaborare e trasmettere le conoscenze, anche promuovendo ed attuando modelli di collaborazione con soggetti pubblici e privati, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società, nel conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- l'Università, con il suo Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, è un centro di eccellenza nel campo degli studi sulla sociologia, e in particolare sui processi culturali che appunto riguardano la società e la famiglia;

- il Dipartimento per le politiche della famiglia è interessato ad approfondire, con metodi ed evidenze scientifiche, lo studio delle cause che hanno condotto al cd. 'inverno

demografico', così come le politiche di un possibile sviluppo del nucleo familiare;

- il Dipartimento e l'Università, in virtù delle proprie finalità istituzionali, sono concordi nel ritenere di fondamentale importanza la messa in campo di azioni congiunte a supporto della ricerca in materia di sviluppo demografico;

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- la "Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2024

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027";

- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027";

- l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2023, n. 203, che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, la spesa annua di euro 1.250.000,00 destinata al supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, con il quale a decorrere dalla stessa data è stato conferito al Dott. Gianfranco Costanzo l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;

- l'articolo 3, comma 3 dello Statuto dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con D.R. n. 1203 dell'01/01/2014 e ss.mm.ii., in base al quale l'Università si adopera alla stipula di accordi, contratti o intese con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- l'art. 2, comma 15 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, emanato con D.R. n. 851/2012 del 05/07/2012 e ss.mm.ii. che promuove la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, finalizzata, fra l’altro, a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli appalti pubblici;
- l’articolo 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’articolo 7, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), secondo il quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
2. Con il presente Accordo, il Dipartimento e l’Università, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecnico-scientifiche, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato allo studio “Fecondità osservata, aggiuntiva e finale, e loro determinanti, nell’Italia di oggi. Un approccio basato sulle scale di fecondità”, da completare entro dodici mesi dalla data di stipulazione del presente Accordo.
3. La collaborazione sarà svolta presso le sedi delle Parti.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Università si impegna a:
 - a) svolgere in collaborazione con il Dipartimento un costante lavoro di supervisione e coordinamento tecnico scientifico della gestione dei flussi informativi e delle attività previste dall'Accordo;
 - b) elaborare un rapporto agile sulla base dei dati scientifici dal titolo "Fecondità osservata, aggiuntiva e finale, e loro determinanti, nell'Italia di oggi. Un approccio basato sulle scale di fecondità";
 - c) monitorare e valutare, attraverso il Comitato paritetico di cui all'articolo 5 del presente Accordo, la complessiva attività svolta in esecuzione del presente Accordo e i relativi risultati;
 - d) favorire la diffusione delle risultanze del presente Accordo nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Per le finalità di cui all'art. 1, il Dipartimento si impegna a:
 - a) svolgere in collaborazione con l'Università un costante lavoro di supervisione e coordinamento tecnico scientifico della gestione dei flussi informativi e delle attività previste dall'Accordo;
 - b) monitorare e valutare, attraverso il Comitato paritetico di cui all'articolo 5 del presente Accordo, la complessiva attività svolta in esecuzione del presente Accordo e i relativi risultati;
 - c) favorire la diffusione delle risultanze del presente Accordo nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
3. Le Parti si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.
4. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 3

(Attuazione dell'Accordo)

1. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono disciplinati in base all'allegato "Progetto di massima" (*all. n. 1*) e "Cronoprogramma" (*all. n. 2*) e "Piano finanziario" (*all. n. 3*) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, nonché da successivi ed appositi atti esecutivi di cui al successivo comma 2.
2. L'Università, entro 30 giorni dalla comunicazione del Dipartimento della data di registrazione del presente Accordo da parte del competente organo di controllo, produrrà un

progetto esecutivo delle attività da svolgere nel corso del periodo di validità del presente Accordo, da concordarsi con il Dipartimento e coerentemente a quanto indicato per le voci di spesa riportate nell'art. 4.

3. Il Progetto esecutivo di cui al comma 2, e, ove occorra, il riparto delle spese, potrà essere modificato, in ogni tempo, previo accordo scritto delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.

Art. 4

(Risorse e modalità di pagamento)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 e allegato 1 è previsto un importo di massimo euro 20.000,00 a carico del Dipartimento e di massimo euro 12.000,00 a carico dell'Università. L'importo a carico del Dipartimento è da intendersi a rimborso delle spese sostenute per le attività espletate dall'Università, di cui all'allegato 1, per quanto in eccedenza alle risorse stanziare dall'Università, ed è a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Capitolo 858 - Centro di Responsabilità 15 - Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2025-26. L'importo a carico dell'Università è da intendersi come il corrispettivo del costo mesi/persona del Prof. Colombo per la realizzazione e il coordinamento delle attività, così come da allegato 1. L'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi ulteriori a carico delle Parti.

2. Le risorse a carico del Dipartimento, pari a € 20.000,00, saranno corrisposte secondo le seguenti modalità:

- il 50% alla presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Accordo.
- il saldo, sino a concorrenza della quota di competenza, a seguito della presentazione di quanto indicato al successivo comma 3.

3. L'Università, per le scadenze riportate al precedente comma 2, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a valere sulle risorse a carico del Dipartimento, dietro presentazione di apposita richiesta provvederà alla rendicontazione delle predette spese, con separata indicazione anche della quota di spesa a proprio esclusivo carico e degli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma esecutivo approvato, producendo la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- a. rapporto finale sulla ricerca;
- b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) relativa alle spese sostenute, che devono corrispondere ai pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti

contabili di valore probatorio equivalente;

- c. prospetto di dettaglio delle spese sostenute;
- d. documenti giustificativi a supporto delle spese medesime (da trasmettere anche su supporto informatico al fine di consentire al Dipartimento le verifiche amministrativo-contabili);
- e. dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

4. Tale documentazione dovrà essere inoltrata al Dipartimento a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it.

5. In ogni caso, le spese sostenute dovranno essere:

- necessarie alla realizzazione della ricerca;
- temporalmente riferite al periodo intercorso tra la data di registrazione del presente Accordo da parte dei competenti organi di controllo e la data di conclusione delle attività;
- verificabili attraverso pertinente e adeguata documentazione contabile.

6. Il Dipartimento trasferirà le risorse all'Università tramite girofondo sul conto di Tesoreria: Banca di Italia - IBAN IT96X0100004306TU0000010721.

Art. 5

(Monitoraggio e verifica dei risultati)

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- per il Dipartimento

Referente: Dott.ssa Maria Antonietta Tilia email: m.tilia@governo.it

Aspetti amministrativi: Sig.ra Daniela Damiani email: d.damiani@libero.it

PEC: segredipfamiglia@pec.governo.it

- per l'Università

Referente: Prof. Asher Daniel Colombo, email: asherdaniel.colombo@unibo.it

Aspetti amministrativi: Dott.ssa Francesca Carati, email: sps.affarigenerali@unibo.it.

PEC: sps.dipartimento@pec.unibo.it.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti dell'Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

3. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Capo del Dipartimento nomina il Comitato paritetico, composto da 2 rappresentanti per ciascuna Parte, oltre ai referenti di cui al precedente comma 1, con funzioni di indirizzo e monitoraggio delle attività oggetto del presente Accordo, attraverso la verifica della coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati finali conseguiti, anche in relazione alle attività di rendicontazione di cui al

precedente articolo 4. Il Comitato ha, inoltre, il compito di definire i tempi e le modalità di diffusione dei risultati prodotti in collaborazione tra le Parti nell'ambito del presente Accordo, in conformità con la successiva art. 13.

4. Il Comitato sarà convocato dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico delle Parti.

5. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il proprio referente o i propri rappresentanti nell'ambito del Comitato, come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione scritta alle altre Parti.

Art. 6

(Riservatezza)

1. Tutti i dati, i documenti, le informazioni e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti, ed espressamente indicati come confidenziali, in esecuzione del presente Accordo dovranno essere considerati come "informazioni riservate". Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo sulle informazioni riservate, compresi i documenti, i dati e le informazioni di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo fino ad un periodo di tre anni dopo il termine del presente Accordo. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alle altre Parti. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

2. Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal rispettivo progetto attuativo.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni e dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR, consultabile, per quanto riguarda l'Università, all'indirizzo: <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali> e, per quanto

riguarda il Dipartimento, all'indirizzo <https://famiglia.governo.it/it/privacy/>.

2. Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

3. Titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento è il Capo del Dipartimento come sopra individuato, denominato e domiciliato.

4. Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di cui il Rettore è Rappresentante legale (sede legale: via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it).

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 8

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo è valido dalla data della sottoscrizione delle Parti ed è efficace dall'avvenuta registrazione dello stesso e ha durata 12 mesi dalla comunicazione da parte del Dipartimento dell'avvenuta registrazione, salvo proroga, per ragioni oggettive, senza ulteriori oneri, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi 20 giorni prima della scadenza con apposito atto predisposto e sottoscritto dalle Parti.
2. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo da parte dell'Università, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 642/1972, che provvederà a versare all'erario l'intero importo.
3. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte che la richiede.

Art. 9

(Recesso)

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della data del recesso.

Art. 10

(Risoluzione per inadempimento)

1. Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, le altre Parti - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potranno di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.
2. Ciascuna Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dal presente Accordo, sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalle altre Parti a causa dell'inadempimento.
3. Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave, le Parti convengono che eventuali azioni di risarcimento per i danni, subiti da una Parte e/o terzi e derivanti da responsabilità contrattuale o a qualunque altro titolo per la violazione degli obblighi di cui al presente accordo per l'Università non potranno in nessun caso eccedere, cumulativamente e compreso qualunque costo o spesa connessi, l'importo previsto dal presente accordo.

Art. 11

(Proprietà dei risultati)

1. Ogni Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno congiuntamente proprietarie dei risultati di ricerca scaturiti delle attività comuni del presente Accordo in maniera proporzionale ai rispettivi apporti.
3. I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Comitato paritetico di cui all'art. 5 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi compresa la disciplina per la tutela del segreto statistico, nonché delle proprie norme e regolamenti interni.

Art. 12

(Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

1. Ciascuna Parte assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando le altre parti da qualsiasi responsabilità od onere in merito. In particolare, ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Art. 13

(Pubblicazioni e diffusione dei risultati)

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, le pubblicazioni e la diffusione, conseguenza dell'attività di ricerca di cui al presente Accordo, dovranno recare l'indicazione che il lavoro

è stato svolto nell'ambito della collaborazione oggetto dell'Accordo medesimo.

Art. 14

(Risoluzione delle controversie e Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione e/o concreta attuazione del presente Accordo.
2. Per qualunque controversia non risolubile in via bonaria che dovesse insorgere tra i sottoscrittori, le Parti potranno liberamente adire le vie giudiziali e il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 15

(Utilizzo del nome e del logo delle Parti)

1. L'Università può liberamente utilizzare il titolo della collaborazione di cui al presente accordo, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento al Dipartimento, nel sito Web dell'Università medesima.
2. Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata all'utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere via mail agli indirizzi indicati al precedente art. 5. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla stessa. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale.

Per il Dipartimento
per le politiche della famiglia

Il Capo del Dipartimento
Dott. Gianfranco Costanzo

Per l'Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali
Il Direttore
Prof. Francesco Niccolò Moro

Premessa: il tema in oggetto

La bassa riproduttività che caratterizza l'Italia ormai da decenni costituisce un caso estremo, almeno in Europa, di una tendenza generale al centro dei tentativi di spiegazione di molti approcci. Concentrarsi su fenomeni specifici e sulle loro cause prossime appare un compito non necessariamente in contrasto con l'obiettivo di accumulare elementi di conoscenza e di fornire agli amministratori materiali di riferimento per azioni e interventi. In quest'ottica la proposta che si avanza in questa sede è quella di un programma di analisi di un tema molto specifico, ovvero i fattori coinvolti nel determinare tre fenomeni specifici legati alla fecondità.

In ogni momento dato la fecondità è la risultante di tre componenti. Il numero di figli previsti al termine della vita, che qui chiamiamo fecondità finale prevista, è la somma dei figli effettivamente avuti fino a un momento dato, per esempio nel momento in cui tale numero viene rilevato concretamente (fecondità osservata) e dei figli che si vorrebbero avere nel rimanente spazio di vita fertile, (fecondità aggiuntiva). È possibile mostrare che il numero di figli che una persona intende avere in futuro è meglio rappresentato come una successione di preferenze piuttosto che come scelte puntuali. In questa prospettiva, gli individui soppesano e ordinano le possibili opzioni disponibili, svelando le proprie preferenze "nascoste". Le tre componenti indicate sono chiaramente identificabili nel dataset di un'indagine "Stereotipi e differenze di genere" condotta tra la fine di novembre e la prima metà di dicembre del 2024 e consentono, con opportune tecniche statistiche di trattamento dei dati, di generare scale di fecondità aggiuntiva e finale per un sottocampione di uomini e di donne in età fertile.

La definizione di indicatori accurati della fertilità aggiuntiva e finale non costituisce l'unico, né il principale, obiettivo di questa proposta. Scopo della proposta è piuttosto l'identificazione dei fattori che ne influenzano le variazioni a livello macro, meso e micro.

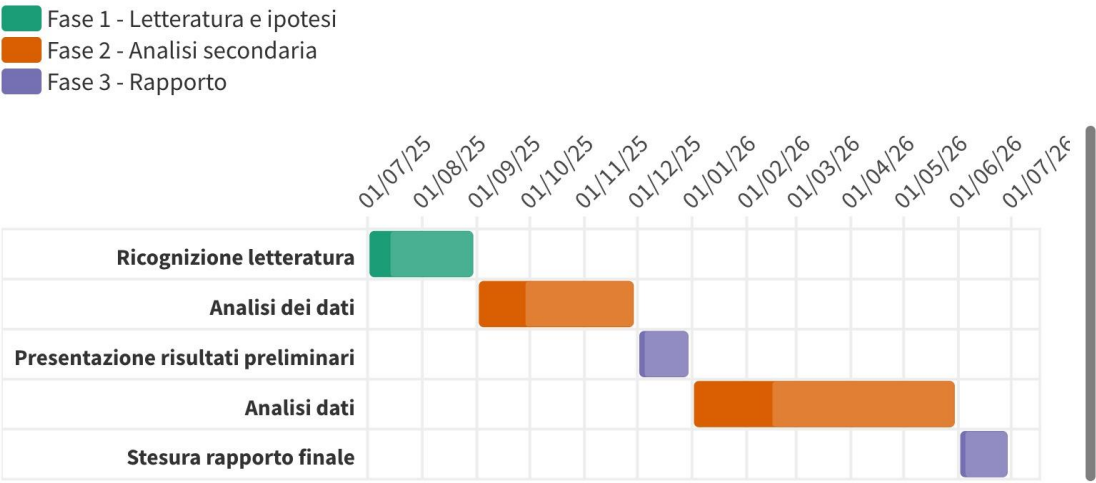
Descrizione attività

Si propone la produzione dell'analisi dei dati e la stesura di un rapporto agile sui risultati entro 12 mesi a partire dalla conclusione dell'accordo di collaborazione. Una prima fase sarà dedicata alla costruzione della scala, alla costruzione delle variabili indipendenti coinvolte, alla definizione delle "covariate" e dei "fattori confondenti" dell'analisi, e alle procedure di incorporazione (linkage) delle informazioni ricavabili da altri dataset.

I risultati preliminari dell'analisi saranno presentati a dicembre 2025 nel corso del previsto seminario. In una seconda fase si porterà a termine l'analisi dei dati e si procederà alla stesura del rapporto "Fecondità osservata, aggiuntiva e finale, e loro determinanti, nell'Italia di oggi. Un approccio basato sulle scale di fecondità".

Allegato 2 – Cronoprogramma

Cronoprogramma: Gantt Chart delle fasi dell'attività



Allegato 3 – Piano Finanziario

Come da articolo 4, il Piano Finanziario del presente accordo è:

- per il Dipartimento, è previsto un importo di massimo euro 20.000,00.
- per l'Università, è previsto un importo di massimo di euro 12.000,00, da intendersi come il corrispettivo del costo mesi/persona del Prof. Colombo per la realizzazione e il coordinamento delle